



A.S. Roma S.p.A.
P.le Dino Viola, 1 – 00128 Roma
C.F. 03294210582 – P.I. 01180281006
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di AS Roma SPV LLC

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

***CONVOCATA PRESSO LA SEDE SOCIALE PER IL 2 AGOSTO 2012 ALLE
ORE 15:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE ED, OCCORRENDO, IN SECONDA
CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 3 AGOSTO 2012, STESSA LUOGO E ORA***

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PREDISPOSTA AI
SENSI DELL'ART. 125 TER DEL D.LGS 24 FEBBRAIO 1998 N. 58**

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. *Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. *Adeguamento dello statuto alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate.*
2. *Adeguamento della tempistica relativa all'offerta in opzione ai soci della prima tranche di aumento di capitale di Euro 50 milioni deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 gennaio 2012 e richiamata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

PREMESSA

La presente relazione degli amministratori (la “**Relazione**”) riguarda il primo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’assemblea di AS Roma S.p.A. (la “**Società**”) convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n.1, il giorno 2 agosto 2012 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 agosto 2012 stesso luogo e ora, relativo alla proposta di modificazione di alcune disposizioni del vigente Statuto Sociale della Società.

Tali modifiche sono finalizzate a dare attuazione alle previsioni introdotte dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 (“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”) (la “**Legge**”) che ha introdotto nell’ordinamento nazionale il principio dell’equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate.

Si segnala che la presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di cui all’articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), con facoltà per gli azionisti di chiederne copia; la Relazione è inoltre reperibile sul sito internet della Società (www.asroma.it). Si segnala altresì che la relazione degli amministratori relativa agli altri punti all’ordine del giorno dell’assemblea è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

(i) Quadro normativo

Le disposizioni della Legge sono volte ad assicurare un'adeguata presenza di esponenti del genere meno rappresentato negli organi sociali delle società quotate. A tal fine la Legge, modificando gli artt. 147 *ter* e 148 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) concernenti, rispettivamente, la nomina e la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società quotate in Borsa, prescrive che gli statuti delle società con azioni quotate debbano prevedere “che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi”, affinché il genere meno rappresentativo ottenga “almeno un terzo degli amministratori eletti”. Tale criterio dovrà trovare applicazione per tre mandati consecutivi.

Il mancato rispetto di tale criterio nella composizione degli organi risultante dall'elezione viene sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria, se la società non si adegua entro quattro mesi da apposita diffida della Consob; in tal caso, viene inoltre fissato un nuovo termine di tre mesi per adempiere e in caso di ulteriore inottemperanza, i componenti dell'organo eletti decadono dalla carica.

Circa le modalità di attuazione delle suddette disposizioni, l'art. 147-*ter*, comma 1- *ter* del TUF, attribuisce all'autonomia statutaria il compito di prevedere quali siano le “modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto”, delegando alla Consob il compito di emanare delle norme regolamentari che statuiscono “in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare”.

Similarmente, l'art. 148 del TUF, in tema di composizione del Collegio Sindacale, prevede che l'atto costitutivo contenga una disposizione volta a garantire che l'equilibrio nella composizione dell'organo di controllo venga attuata “in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio Sindacale”; equilibrio che, anche in tal caso, dovrà essere garantito per tre mandati consecutivi. Anche per il Collegio Sindacale l'art. 148, comma 1-*bis* prevede che sia la Consob, tramite regolamento, ad occuparsi delle disposizioni in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto della normativa in materia di quote di genere.

Il mancato rispetto del criterio di riparto nella composizione del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale previsto dalle norme sopra menzionate viene sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria, se la società non si adegua entro quattro mesi da apposita diffida della Consob; in tal caso, viene inoltre fissato un nuovo termine di tre mesi per adempiere e in caso di ulteriore inottemperanza, i componenti dell'organo eletti decadono dalla carica.

In forza della delega conferita la Consob, con delibera n. 18098 dell'8 febbraio 2012, ha modificato il Regolamento Emittenti, introducendo un nuovo capo, intitolato "Equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo", composto da un unico articolo, il 144-undecies.

Tale disposizione prevede che gli statuti delle società con azioni quotate debbano disciplinare: a) le modalità di formazione delle liste, nonché prevedere dei criteri suppletivi finalizzati all'individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni; (ii) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra i generi.

In merito poi alla modalità di calcolo della quota prevista dalla legge, la Consob ha precisato che, nel caso in cui, applicando il criterio di riparto tra generi richiesto dalla legge, non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

L'art. 2 della Legge stabilisce che la nuova disciplina troverà applicazione a decorrere dal rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società con azioni quotate "successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore" della legge stessa, ovverosia dal primo rinnovo degli organi sociali effettuato dopo il 12 agosto del 2012. Per completezza, è opportuno evidenziare che la Legge prevede una specifica disciplina transitoria, introduttiva di un principio di gradualità nell'applicazione della normativa sull'equilibrio tra i generi, volto a facilitare l'aggiornamento degli statuti alle nuove disposizioni. L'art. 2 infatti prevede che, per il primo mandato, sia possibile riservare al genere meno rappresentato anche solo una quota pari ad "almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti", invece che un terzo, come precedentemente descritto.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione e quello del Collegio Sindacale della Società attualmente in carica scadranno in occasione dell'Assemblea degli Azionisti che approverà il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 30 giugno 2014. Ciò comporta che il rinnovo delle cariche dei suddetti organi, che scadranno nell'autunno del 2014, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi. Peraltro, si ritiene opportuno procedere sin d'ora, in occasione della presente Assemblea degli azionisti, agli interventi di modifica dello Statuto: in tal modo, alla data sopra indicata lo Statuto sociale della Società sarà pienamente in linea con il dettato normativo.

(ii) Proposte di modifica

Alla luce di quanto precedentemente illustrato, si riportano di seguito le proposte di modifica dello Statuto Sociale della Società.

- **Articolo 15- 3° comma**

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si propone *in primis* di prevedere, ai sensi dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti, nonché in relazione a quanto stabilito dalla Consob nel Documento di Consultazione pubblicato in data 9 dicembre 2011, che le liste prevedano candidati di genere diverso.

Al riguardo, sarebbe opportuno specificare il rispetto della normativa relativa all'equilibrio di generi all'interno del Consiglio di Amministrazione con l'ampliamento del comma in questione, seguendo uno schema normativo della seguente portata:

“Tutte le liste devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.”

- **Articolo 15 – 12° comma (di nuova introduzione)**

Si consiglia di introdurre un ulteriore comma ai fini dell'introduzione dei criteri suppletivi nel caso in cui non si raggiunga la percentuale minima del genere meno rappresentato prevista dalla legge. In particolare, si suggerisce di inserire una clausola di “scorrimento” del seguente tenore:

“Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Si procede alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato che occupa il posto più basso nella graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che non verrebbero eletti, purché appartenenti alla stessa lista”.

Se la lista non è composta da altri candidati, la sostituzione precedentemente descritta viene effettuata ad opera dell'Assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto dallo statuto e, comunque, in ottemperanza al principio della proporzionale rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità all'interno della graduatoria, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato individuato nella lista che risulta aver ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente la posizione più bassa in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prevista dalla normativa vigente, la sostituzione viene attuata anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato posizionatosi al penultimo posto nella graduatoria, e così via risalendo dal basso verso l'alto.”

- **Articolo 15- 16° comma (già 15°)**

Si propone di modificare il comma in questione prevedendo che, nel caso in cui l'Assemblea dovesse procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione senza seguire il procedimento del voto di lista, essa dovrà comunque nominare dei membri

che siano conformi, nel genere, alle disposizioni anzidette. Nel merito, si suggerisce di estendere il contenuto precettivo della disposizione con una clausola del seguente tenore

“... e con il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.”

- **Articolo 15- 17° comma (già 16°)**

In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione deve essere attuata rispettando l'equilibrio tra i generi così come strutturato dalla riforma legislativa. Per tale ragione, si suggerisce di introdurre un'ulteriore disposizione relativa alla sostituzione degli amministratori della seguente portata:

“... che dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, è effettuata come di seguito indicato...”

Nel contesto del comma in questione, alla lettera b) relativa alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione, si propone di introdurre la seguente frase finale, nell'ottica di uniformare le varie procedure sostitutive alla “ratio” della normativa in esame:

“... nonché in materia di equilibrio tra i generi.”

- **Articolo 15, ultimo comma**

Ai fini della precisazione dell'obbligo in esame, pare opportuno introdurre una clausola di chiusura strutturata nel modo seguente:

“Il presente articolo è finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e trova applicazione per i primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art.1 della legge 12 luglio 2011, n.120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011”.

- **Articolo 26- 4° comma**

Analogamente a quanto è stato suggerito per la composizione delle liste formate ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, anche per la formazione del Collegio Sindacale tramite la votazione di liste si suggerisce di ampliare il comma in questione con la seguente previsione:

“Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio di generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci Supplenti, candidati di genere diverso”.

- **Articolo 26 - 15° comma**

Nel caso in cui si proceda alla nomina di Sindaci fuori dalle ipotesi di rinnovo del Collegio Sindacale, con l'applicazione del voto maggioritario e con l'esclusione del voto di lista, l'Assemblea dovrà deliberare in maniera tale da garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Al riguardo, si suggerisce di estendere la portata normativa del comma in esame con una disposizione aggiuntiva del seguente tenore:

“... in maniera tale da rispettare il principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Sia che si proceda con la votazione “per lista”, sia che si proceda con la votazione diretta da parte dell'Assemblea, il rispetto della normativa relativa all'equilibrio dei generi dovrà essere garantito per tutta la durata della carica.”

- **Articolo 26 – 18° comma**

La disciplina precedentemente indicata pervade anche la fase del subentro e della sostituzione dei membri del Collegio Sindacale. In specifico, la Società dovrà necessariamente rispettare i criteri di bilanciamento relativi alla composizione dell'organo di controllo. Per tale ragione, si suggerisce di introdurre nel corpo dello statuto una clausola del seguente tenore:

“Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.”

- **Articolo 26, ultimo comma**

Ai fini della sostituzione di un Sindaco effettivo espressione della lista di maggioranza, si suggerisce di disporre il subentro del primo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Inoltre, nel caso in cui il subentro, effettuato nei termini precedentemente descritti, non consenta di ricostituire il Collegio Sindacale in maniera tale da rispettare le disposizioni normative precedentemente indicate, si suggerisce di prevedere il subentro del secondo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora poi sia necessario sostituire anche l'altro Sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentrerà in ogni caso l'ulteriore Sindaco supplente tratto dalla stessa lista. Si suggerisce inoltre di introdurre una nuova disposizione che abbia il seguente tenore:

“Il presente articolo è finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e trova applicazione per i primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art.1 della legge 12 luglio 2011, n.120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.”

In relazione a quanto appena esposto, si riportano di seguito i testi vigenti degli articoli 15 e 26 dello Statuto Sociale, unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte (le eliminazioni sono barrate e le integrazioni sono sottolineate).

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 15	Articolo 15
<p>1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tredici ad un massimo di diciannove membri.</p> <p>2) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e i suoi membri sono rieleggibili.</p> <p>3) La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non inferiore a tredici e non superiore a diciannove, ciascun abbinato a un numero progressivo.</p> <p>4) Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>5) Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto, le liste presentate con il concorso determinante (ai sensi del comma che segue) di soci che abbiano violato tale divieto saranno considerate come non presentate ed i relativi candidati non potranno essere eletti, mentre i soci che abbiano violato il divieto non potranno esercitare il loro diritto di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.</p> <p>6) Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto (ovvero la diversa percentuale minima stabilita dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alla data di deposito delle liste). Qualora, per l'elezione degli Amministratori, sia applicata tale diversa soglia, il Consiglio di Amministrazione provvederà a pubblicarla nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.</p>	<p>1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tredici ad un massimo di diciannove membri.</p> <p>2) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e i suoi membri sono rieleggibili.</p> <p>3) La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non inferiore a tredici e non superiore a diciannove, ciascun abbinato a un numero progressivo, <u>Tutte le liste devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</u></p> <p>4) Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>5) Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto, le liste presentate con il concorso determinante (ai sensi del comma che segue) di soci che abbiano violato tale divieto saranno considerate come non presentate ed i relativi candidati non potranno essere eletti, mentre i soci che abbiano violato il divieto non potranno esercitare il loro diritto di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.</p> <p>6) Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto (ovvero la diversa percentuale minima stabilita dalla normativa, anche</p>

<p>7) Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>8) Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.</p> <p>9) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza di requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.</p> <p>10) In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998, nonché i requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ("Amministratori Indipendenti").</p> <p>11) Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno;</p>	<p>regolamentare, applicabile alla data di deposito delle liste). Qualora, per l'elezione degli Amministratori, sia applicata tale diversa soglia, il Consiglio di Amministrazione provvederà a pubblicarla nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.</p> <p>7) Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>8) Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.</p> <p>9) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza di requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.</p> <p>10) In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998, nonché i requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ("Amministratori Indipendenti").</p> <p>11) Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p>
---	--

<p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti ("Lista di Minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato col primo numero della Lista di Minoranza medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti almeno due Amministratori Indipendenti, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza medesima.</p> <p>12) Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>13) In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste che hanno ottenuto parità di voti.</p> <p>14) Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>15) In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, purché la maggioranza di amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, la loro sostituzione è effettuata come di seguito indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'Articolo 2386, comma 1, cod. civ., del primo candidato (secondo l'ordine progressivo della lista) appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, che sia disposto ad accettare la carica e l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, ma rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora nella stessa non residuino altri candidati eleggibili, il Consiglio di Amministrazione provvede alla</p>	<p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti ("Lista di Minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato col primo numero della Lista di Minoranza medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti almeno due Amministratori Indipendenti, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza medesima.</p> <p><u>12) Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Si procede alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato che occupa il posto più basso nella graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che non verrebbero eletti, purché appartenenti alla stessa lista. Se la lista non è composta da altri candidati, la sostituzione precedentemente descritta viene effettuata ad opera dell'Assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto dallo statuto e, comunque, in ottemperanza al principio della proporzionale rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione. In caso di pari all'interno della graduatoria, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato individuato nella lista che risulta aver ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente la posizione più bassa in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prevista dalla normativa vigente, la sostituzione viene attuata anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato posizionatosi al penultimo</u></p>
---	--

<p>sostituzione ai sensi di legge, senza l'osservanza di quanto indicato al punto precedente, così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di indipendenza degli amministratori.</p> <p>16) Si precisa che, qualora l'amministratore sostituito fosse un Amministratore Indipendente, il sostituto dovrà comunque essere un Amministratore Indipendente.</p> <p>17) Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti degli organi di controllo ai sensi delle disposizioni vigenti. L'Amministratore Indipendente, ovvero gli Amministratori Indipendenti che, successivamente alla nomina, perdano i requisiti di indipendenza, devono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadono dalla carica. Vengono successivamente sostituiti secondo la procedura sopra descritta.</p> <p>18) Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>19) Gli amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il periodo di tempo previsto negli anzidetti provvedimenti. Durante il periodo in cui gli amministratori risultano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C., che comportano l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali, nonché a rappresentare la Società nell'ambito federale, le funzioni di rappresentanza della Società nei confronti della F.I.G.C. ove l'inibizione riguardi il Presidente, saranno svolte dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti della Società a ciò delegato, o dall'amministratore delegato o da un consigliere a ciò delegato.</p>	<p><u>posto nella graduatoria, e così via risalendo dal basso verso l'alto</u></p> <p>13) Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>14) In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste che hanno ottenuto parità di voti.</p> <p>15) Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>16) In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, <u>e con il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</u></p> <p>17) In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, purché la maggioranza di amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, la loro sostituzione, <u>che dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, è effettuata come di seguito indicato:</u></p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'Articolo 2386, comma 1, cod. civ., del primo candidato (secondo l'ordine progressivo della lista) appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, che sia disposto ad accettare la carica e l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, ma rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora nella stessa non residuino altri candidati eleggibili, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi di legge, senza l'osservanza di quanto indicato al punto precedente, così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di indipendenza degli amministratori, <u>nonché in materia di equilibrio tra i generi.</u></p> <p>18) Si precisa che, qualora l'amministratore</p>
--	--

	<p>sostituito fosse un Amministratore Indipendente, il sostituto dovrà comunque essere un Amministratore Indipendente.</p> <p>19) Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti degli organi di controllo ai sensi delle disposizioni vigenti. L'Amministratore Indipendente, ovvero gli Amministratori Indipendenti che, successivamente alla nomina, perdano i requisiti di indipendenza, devono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadono dalla carica. Vengono successivamente sostituiti secondo la procedura sopra descritta.</p> <p>20) Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>21) Gli amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il periodo di tempo previsto negli anzidetti provvedimenti. Durante il periodo in cui gli amministratori risultano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C., che comportano l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali, nonché a rappresentare la Società nell'ambito federale, le funzioni di rappresentanza della Società nei confronti della F.I.G.C. ove l'inibizione riguardi il Presidente, saranno svolte dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti della Società a ciò delegato, o dall'amministratore delegato o da un consigliere a ciò delegato.</p> <p><u>"Il presente articolo è finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e trova applicazione per i primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art.1 della legge 12 luglio 2011, n.120, pubblicata</u></p>
--	---

sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011”.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 26	Articolo 26
<p>1) Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolumento.</p> <p>2) La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nei termini di legge e regolamentari, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>3) La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>4) Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e, al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>5) Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentare in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>6) Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>7) I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>8) Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità</p>	<p>1) Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolumento.</p> <p>2) La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nei termini di legge e regolamentari, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>3) La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>4) Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e, al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. <u>Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio di generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci Supplenti, candidati di genere diverso</u></p> <p>5) Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentare in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>6) Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa</p>

<p>previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorno prima della data dell'Assemblea.</p> <p>9) Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.</p> <p>10) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>11) All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente;</p> <p>2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata né votata dai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>12) In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>13) La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.</p> <p>14) Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.</p>	<p>applicabile.</p> <p>7) I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>8) Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorno prima della data dell'Assemblea.</p> <p>9) Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.</p> <p>10) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>11) All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente</p> <p>2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata né votata dai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>12) In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei</p>
---	---

<p>15) Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>16) Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al sindaco.</p> <p>17) In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.</p> <p>18) In caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente eletto nella Lista di Minoranza.</p> <p>19) Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'Assemblea Ordinaria, fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.</p>	<p>posti da assegnare.</p> <p>13) La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.</p> <p>14) Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.</p> <p>15) Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa <u>in maniera tale da rispettare il principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Sia che si proceda con la votazione "per lista", sia che si proceda con la votazione diretta da parte dell'Assemblea, il rispetto della normativa relativa all'equilibrio dei generi dovrà essere garantito per tutta la durata della carica.</u></p> <p>16) Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al sindaco.</p> <p>17) In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il primo dei sindaci supplenti appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto. <u>Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.</u></p> <p>18) In caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente eletto nella Lista di Minoranza.</p> <p>19) Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco</p>
---	--

	<p>sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'Assemblea Ordinaria, fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo</p> <p><u>Il presente articolo è finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e trova applicazione per i primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art.1 della legge 12 luglio 2011, n.120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.</u></p>
--	---

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione invita i signori azionisti ad adottare la seguente deliberazione:

“L'assemblea straordinaria degli azionisti di AS Roma S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno dell'assemblea

delibera

di approvare la modifica degli Articoli 15 e 26 dello Statuto Sociale, così come indicato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori che costituisce parte integrante del verbale di Assemblea;

di dare mandato ai legali rappresentanti della Società pro tempore, disgiuntamente tra loro, ogni potere opportuno per:

a) curare gli adempimenti di legge, ivi inclusi quelli pubblicitari, connessi all'attuazione delle modifiche dello statuto sociale;

b) provvedere eventualmente alla rinumerazione di articoli e commi dello statuto e alla riorganizzazione degli stessi al fine di garantire la necessaria coerenza;

c) introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche di carattere formale e non sostanziale che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità, dal Notaio o dal Registro delle Imprese competente per l'iscrizione, o che si rilevassero opportune per il rispetto delle normative applicabili”.

Roma, 13 luglio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Thomas Richard DiBenedetto